

## ORDINANZA n. 3/2026

### DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI PISA "GALILEO GALILEI"

#### Il Direttore Territoriale Toscana

- VISTO il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. del 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche e segnatamente gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235;
- VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;
- VISTA la l. 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;
- VISTI la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- VISTO il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";
- VISTO il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con l. 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale

agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;

- VISTA la Concessione ex art. 704 Cod. nav. rilasciato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.102/T del 07.12.2006
- VISTA la Convenzione stipulata tra ENAC e Società Aeroporti Toscana (SAT) per la gestione totale dell'Aeroporto di Pisa n.40 del 08.11.2006;
- VISTI i documenti di cui al Prot. ENAC – 30/04/2024 – 0061393 – P avente per oggetto “Aeroporto di Pisa – PNRR - Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2 – CUP J51B21003560001 Comune di Pisa - Messa In sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Nulla osta all’esecuzione dell’intervento condizionato alla sottoscrizione del Verbale di consegna temporanea per Lavori” e il Prot. ENAC – ATS – 26/03/2025 – 0043351 – P avente per oggetto “Aeroporto di Pisa – Trasmissione subconcessione e verbale di consegna aree per intervento PNRR messa in sicurezza idrogeologica – CUP J51B21003560001”;
- CONSIDERATO che l’art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell’aeroporto aperte all’uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
- TENUTO CONTO che Toscana aeroporti S.p.A., è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione o Gestore Aeroportuale) cui è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- RITENUTO che al Gestore Aeroportuale, quale concessionario totale delle aree compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché di garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Toscana compete vigilare sull’operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all’uso pubblico dell’aeroporto di Pisa al fine dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
- VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all’interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida)

con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

- RITENUTO** di dover ovviare a situazioni di congestione della viabilità in area *land side* e di dover garantire agli accompagnatori dei passeggeri in partenza e in arrivo un tempo sufficiente per il carico e lo scarico, nonché di dover salvaguardare la sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
- CONSIDERATO** che la presenza di vetture in sosta lungo la viabilità ordinaria o in altre aree in cui non è consentito, può intralciare la movimentazione dei mezzi di soccorso e la corretta attuazione delle procedure del Piano di Emergenza Aeroportuale, creare criticità in materia di ordine e sicurezza pubblica, provocare conseguenze sull'operatività dello scalo, nonché un immediato impatto negativo sui servizi offerti ai passeggeri;
- CONSIDERATA** la necessità di modificare e aggiornare i dispositivi di circolazione e sosta contenuti nelle ordinanze adottate dall'allora Direzione Aeroportuale Toscana (ENAC) n. 5/2023;
- SENTITI** in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la Società di gestione, nonché gli Enti di Stato tra i quali la Polizia di Frontiera Aerea, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane, i Vigili del Fuoco, il Comune di Pisa, la PISAMO s.r.l. nell'ambito dell'incontro appositamente convocato con nota prot. ENAC-ATS-09/10/2025-0145223-P il cui verbale è stato trasmesso agli intervenuti con nota prot. ENAC-ATS-02/12/2025-0174849;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nell'ambito del Comitato aeroportuale per le facilitazioni (FAL) convocato con nota prot. ENAC-ATS-24/11/2025-0170509-P e il cui verbale è stato trasmesso agli intervenuti con nota prot. ENAC-ATS-05/12/2025-0177717-P;
- TENUTO CONTO** delle planimetrie prodotte dal Gestore Aeroportuale trasmesse a mezzo pec acquisite a protocollo ENAC-PROT-08/06/2026-0091553-A;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Pisa indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Nel prosieguo, per la corretta individuazione delle aree descritte, si riportano le indicazioni (numeri e lettere) della legenda di cui alle predette planimetrie.

**Art. 2**  
**Norme di comportamento**

1. È vietato ai conducenti di veicoli di qualsiasi genere in sosta o fermata prolungata di mantenere acceso il motore principale del veicolo, come pure ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, etc...).
2. È vietato ai conducenti di veicoli di qualsiasi genere di procedere al lavaggio dei mezzi, nonché di effettuare la manutenzione, salvo casi di comprovata necessità. In tale ultima ipotesi l'area interessata deve essere bonificata da residui liquidi, i materiali di risulta devono essere rimossi, così come ogni altro residuo di lavorazione, il tutto a cura e spese delle parti coinvolte.
3. È vietato lo svolgimento di commercio ambulante, o di qualsivoglia attività commerciale anche di promozione e comunicazione pubblicitaria se non previo accordo scritto con la Società di gestione, così come è vietata ogni attività di promozione e invito all'acquisto.
4. È vietato aprire o manomettere prese d'acqua, idranti ed ogni altro presidio di sicurezza, se non per motivi pertinenti all'uso cui gli stessi sono destinati e ad opera di personale formato e autorizzato.
5. In tutto il sedime aeroportuale gli animali devono essere condotti nel rispetto della normativa vigente. I soggetti che introducono cani sul sedime hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni prodotte.

**Art. 3**  
**Norme per la circolazione la sosta e la fermata nelle aree aperte al pubblico**

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, soste o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che qui si intendono integralmente richiamati.
4. Gli stalli assegnati agli Enti di Stato, salvo comprovate e motivate esigenze d'istituto, sono riservati esclusivamente ai veicoli del personale che espleta servizio presso gli Enti presenti in aeroporto.
5. La sosta dei veicoli di Enti di Stato ed Operatori è consentita negli stalli loro riservati, come individuati nel prosieguo e nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza che ne formano parte integrante, nonché nella conseguente segnaletica verticale ed orizzontale.
6. Negli stalli riservati ad Enti ed Operatori è vietata la sosta di veicoli privi di contrassegno rilasciato dalla società di Gestione, previa autorizzazione della Direzione Territoriale

Toscana. Il contrassegno deve essere tenuto visibilmente esposto.

7. Ai conducenti di tutti i veicoli che accedono, circolano, sostano o che si trovano a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza:
  - è vietato fermare o sostare al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
  - è vietato fermare o sostare lungo la recinzione aeroportuale;
  - è vietata la sosta oltre i limiti di tempo;
  - è vietata la sosta negli stalli dedicati/reservati a specifiche categorie di soggetti senza il prescritto titolo o non esponendo l'apposito contrassegno.
8. In difetto di quanto sopra i veicoli saranno rimossi a spese degli interessati, per mezzo del competente servizio di rimozione e trasportati in apposita depositaria.
9. Le aree disciplinate dalla presente ordinanza, sono indicate nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza e ne formano parte integrante:
  - All.1 Planimetria generale inquadramento aree;
  - All.2 Planimetria descrizione aree;
  - All.3 Planimetria ingresso sedime aeroportuale lato Nord-Ovest;
  - All.4 Planimetria ingresso sedime aeroportuale lato Sud-Ovest;
  - All.5 Planimetria ingresso sedime aeroportuale lato Nord;
  - All.6 Planimetria ingresso sedime aeroportuale lato Est.

#### **Art. 4**

#### **Segnaletica orizzontale e verticale**

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Pisa sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La segnaletica complementare e i dispositivi dissuasori di sosta se installati devono corrispondere esclusivamente a modelli preventivamente approvati o omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 172 e 180 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; in difetto l'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.
4. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla disciplina dell'uso delle aree oggetto della presente Ordinanza.
5. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata e trasparente informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
6. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 17 della presente Ordinanza.

**Art. 5**  
**Passaggi pedonali**

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali (D) riportate nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente.

**Art. 6**  
**Limiti di velocità**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 17 della presente Ordinanza.

**Art. 7**  
**Corsia a traffico limitato (ZTL)**

1. Presso l'aeroporto di Pisa è istituita una corsia a traffico limitato (A), le cui regole di utilizzo sono contenute nella segnaletica verticale ed orizzontale predisposta dal Gestore Aeroportuale e riportata nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza e che ne formano parte integrante.
2. La Società di gestione aeroportuale provvede alla gestione degli accessi, previa autorizzazione della Direzione Territoriale, fatta eccezione per i mezzi di emergenza e di soccorso, militari e delle forze di Polizia che debbano intervenire per esigenze d'istituto/di servizio.
3. I soggetti autorizzati all'accesso alle aree e alle corsie riservate sono:
  - TAXI (I)
  - NCC (L)
  - Bus diretti al P6 (F)
  - Navetta di collegamento con il terminal autonoleggi e con il parcheggio P4 (H)
  - Mezzi per carico/scarico max35q (P)
  - Enti di Stato che hanno stalli riservati sul fronte uscita arrivi del terminal (G)
  - Altri soggetti che abbiano un accordo con il Gestore (es. trasporto equipaggi, impresa di pulizie).
4. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla Società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale.
5. Le modifiche relative all'accesso alle aree a traffico limitato (ZTL) e all'elenco dei soggetti cui è consentito l'accesso sono introdotte con Ordinanza della Direzione Territoriale, sentiti la Società di gestione aeroportuale e gli Enti di Stato interessati.

6. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 17 della presente Ordinanza.

### **Art.8** **Regolazione viabilità in ingresso ed in uscita**

1. La circolazione dei veicoli in ingresso ed in uscita da e per l'aeroporto di Pisa avviene tramite:
  - rotatoria lato Nord-Ovest;
  - rotatoria lato Sud-Ovest;
  - corsia di accesso lato Nord;
  - rotatoria lato Est.
2. I sensi di marcia, gli obblighi e i divieti sono indicati nelle planimetrie allegate e rese note all'utenza tramite l'apposizione di regolamentare e idonea segnaletica verticale e orizzontale.

### **Art. 9** **Aree di sosta e di parcheggio**

1. Sul sedime aeroportuale dello scalo di Pisa sono istituiti:
  - il P 1 (parcheggio sosta lunga - C1)
  - il P 2 (parcheggio sosta lunga "multipiano"- C2)
  - il P 3 (parcheggio sosta breve - B)
  - il P 6 (F)
  - il P Enti (parcheggio Enti, Via di Cannicci – G1)
  - il P Terminal (fronte uscita arrivi del terminal – G/O/L/P).
2. All'interno del P1, del P2 e del P3, disciplinati secondo i regolamenti esposti agli ingressi, sono presenti stalli riservati a particolari categorie di soggetti, come da segnaletica verticale ed orizzontale predisposta dal Gestore Aeroportuale, collocata all'ingresso dei predetti parcheggi, così come riportato nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, comprendenti almeno:
  - n.1 stallo riservato ad ENAC e dotato di colonnina di ricarica per veicoli elettrici (C2)
  - n. 10 stalli riservati al Gestore (C2)
  - stalli per l'utenza con tempo di permanenza gratuito fissato in minuti 12 (dodici) con tolleranza di 5 (cinque) minuti (B – C2)
  - stalli riservati a persone con disabilità, munite del contrassegno (S);
  - stalli riservati alle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa» (S1).
3. All'interno del P6 (parcheggio bus) sono presenti n. 5 stalli per la sosta e la fermata dei bus che abbiano un accordo con il Gestore, cui si aggiunge uno stallo bus riservato alle emergenze.
4. Presso la pensilina di sosta - fronte terminal - sono collocati n. 3 stalli bus per la sosta e la fermata di ulteriori bus che abbiano un accordo con il Gestore (E). Tali stalli possono

essere utilizzati dal Gestore, in caso di emergenza, per coordinare i trasferimenti connessi a dirottamenti e/o disruption operative. Il Gestore predisponde apposita procedura di coordinamento per fronteggiare le predette criticità.

5. Al Parcheggio Enti, ubicato in Via di Cannicci, si accede mediante barra automatizzata, previo rilascio di apposito permesso da parte della Società di gestione, sentita la Direzione Territoriale. Il suddetto parcheggio comprende:
  - n. 7 stalli riservati alle auto del personale ENAC (G1);
  - n. 4 stalli riservati alle auto del personale della Polizia di Stato in servizio presso lo scalo (G1);
  - n. 2 stalli riservati alle auto del cerimoniale (N);
  - n. 4 stalli riservati alle auto del personale della Guardia di Finanza in servizio presso lo scalo (G1);
  - n. 1 stallo alle auto del personale dei Vigili del Fuoco in servizio presso lo scalo (G1);
  - n. 2 stalli riservati alle auto del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo (G1);
  - n. 2 stalli riservati alle auto del personale dell'USMAF in servizio presso lo scalo (G1);
  - n. 2 stalli riservati alle auto del personale del Primo Soccorso Sanitario Aeroportuale in servizio presso lo scalo (G1);
  - n. 2 stalli riservati alle auto autorizzate dal Gestore (G1);
  - n. 1 stallo carico e scarico merci (G1);
  - n. 3 stalli per gestione carico e scarico passeggeri dell'aviazione generale (M).
  
6. Il Parcheggio Terminal (fronte uscita arrivi del terminal passeggeri) cui si accede tramite corsia a traffico limitato (ZTL), comprende:
  - n. 6 stalli NCC con sosta massima per 60 minuti (L);
  - n. 5 stalli per carico/scarico con sosta massima di 60 minuti (P);
  - n. 1 stallo ambulanza (O);
  - n. 4 stalli riservati alle auto di servizio della Polizia di Stato (G);
  - n. 2 stalli per Guardia di Finanza (G);
  - n. 1 stallo ENAC (G);

Inoltre, sono presenti sul fronte Aerostazione:

- n. 7 stalli riservati allo stazionamento dei taxi (J)
  - n. 1 stallo riservato alla Polizia Locale ubicato presso la fine dell'area di stazionamento taxi (J1);
  - n. 7 stalli in prossimità dell'area ecologica area stoccaggio temporaneo merci (Z);
7. Eventuali variazioni circa la collocazione e consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, nonché le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono adottate con Ordinanza della Direzione Territoriale.
  8. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
  9. È onere del Gestore aeroportuale provvedere al controllo degli accessi e del tempo di permanenza nei parcheggi come sopra individuati, anche mediante apposizione di sbarre di accesso e/o apparecchiature o dispositivi elettronici nel rispetto delle normative vigenti.

10. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 17 della presente Ordinanza.

#### **Art. 10** **Disciplina parcheggi disabili**

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi (S) di cui all'art. 10, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 15 della presente Ordinanza.

#### **Art. 11** **Taxi**

1. In aeroporto sono autorizzati ad effettuare servizio taxi i titolari di licenza ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto della disciplina di cui alla presente Ordinanza e delle planimetrie allegate che ne formano parte integrante.
2. I conducenti dei taxi devono effettuare la sosta negli appositi stalli lungo la corsia ad essi riservata per consentire la salita/discesa della propria clientela. In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di sicurezza la sosta dei veicoli autorizzati deve essere limitata al tempo strettamente necessario ad effettuare il servizio e, in ogni caso, in modo tale da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose o da determinare disordine e intralcio alla circolazione.
3. I conducenti dei taxi in attesa dei clienti devono sostare nella corsia ad essi dedicata e contrassegnata da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
4. È fatto obbligo ai conducenti dei TAXI di rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo casi di necessità.

#### **Art. 12** **NCC**

1. In aeroporto sono autorizzati ad effettuare servizio NCC i titolari di licenza ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto della disciplina di cui alla presente Ordinanza e delle

planimetrie allegate che ne formano parte integrante, nonché della conseguente segnaletica verticale ed orizzontale.

2. Per i conducenti di veicoli NCC in attesa dei clienti sono predisposti appositi stalli in cui è consentita la sosta per una durata massima di 60 minuti, come da segnaletica verticale e orizzontale.
3. I conducenti dei veicoli NCC che accedono al sedime devono effettuare la sosta e la fermata presso gli stalli loro dedicati.
4. Sono vietati il carico dei passeggeri e la sosta nonché la fermata al di fuori delle suddette aree.
5. È fatto obbligo ai conducenti di rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo casi di necessità.

### **Art. 13 Autobus**

1. I conducenti degli autobus devono effettuare la sosta e la fermata nelle aree loro dedicate e svolgono il servizio nel rispetto della disciplina di cui alla presente Ordinanza, delle planimetrie allegate che ne formano parte integrante, nonché della conseguente segnaletica verticale ed orizzontale.
2. Per garantire la sicura e fluida fruizione degli spazi è onere del Gestore aeroportuale coordinare l'accesso e la permanenza dei predetti veicoli, anche mediante accordi e/o l'apposizione di sbarre di accesso e/o apparecchiature o dispositivi elettronici nel rispetto della normativa vigente.
3. I conducenti degli autobus devono spegnere i motori degli autobus all'arrivo nelle apposite zone di fermata e possono azionarli nuovamente al massimo cinque minuti prima della partenza.

### **Art. 14 Corrispettivi per la sosta**

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 10, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso di tutte le aree e le infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi. In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

**Art. 15**  
**Variazioni Temporanee alla circolazione e alla sosta**

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, autorizzare la sospensione temporanea della circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione assicura che sia ripristinata la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

**Art. 16**  
**Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni**

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'articolo 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.
4. Le attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte, anche in ambito aeroportuale, da personale appositamente autorizzato, con gli effetti di cui all'art. 2700 del codice civile, sulla base del combinato disposto dell'art. 12-bis del Codice della Strada, nonché degli artt. 1 e 718 del Codice della Navigazione.

## **Art. 17 Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

## **Art. 18 Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

## **Art. 19 Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 00:01 del 24/06/2026. Nelle more dell'entrata in vigore della stessa il Gestore aeroportuale si adopera al fine di predisporre tutto quanto necessario per dare piena attuazione alla disciplina di cui alla presente Ordinanza.
2. Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa e segnatamente le ordinanze adottate dall'allora Direzione Aeroportuale Toscana (ENAC) n. 5/2023.

## **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Pisa  
data di apposizione della firma digitale

Il Direttore Territoriale  
Dott.ssa Giuseppina Rosato  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)